



Milano, 16 Aprile 2020

Spett.le

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro
Presidio San Salvatore Muraglia - Ufficio informatico c/o
Ufficio Formazione
Via Lombroso snc 61122 Pesaro

c.a. Direttore UOC Servizio Informatico Ing. Carlo Reggiani
mail carlo.reggiani@ospedalimarchenord.it

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – accordo quadro di donazione

Egregi Signori,

di seguito si riportano le intese raggiunte tra:

VODAFONE ITALIA S.P.A., società con socio unico del gruppo Vodafone Group Plc., con sede legale in Via Jervis, 13 Ivrea (TO) - Italia, capitale sociale € 2.305.099.887,30 i.v., Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, P.IVA 08539010010, numero iscrizione REA 974956, in persona del suo legale rappresentante (di seguito, per brevità, “**Vodafone**” o “**Donante**”)

E

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Pesaro, sede legale in P.le Cinelli n. 4, 61121 Pesaro, Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, in persona del Direttore della U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento Investimenti appositamente delegato con la sopra citata determina, Dott.ssa Anna Gattini nata a Pesaro (PU) il 08.07.1968 codice fiscale: GTTNNA68L48G479S domiciliata per la carica presso la sede legale dell’Azienda, il quale agisce in nome e per conto dell’Azienda come beneficiario

Premesso che:

- Il Beneficiario è attivamente impegnato nel prestare assistenza ai pazienti ricoverati per COVID-19;
- Gli assistiti del Beneficiario risultano essere gravati dalle conseguenze dirette ed indirette dello stato di emergenza dovute all’epidemia del virus Covid-19;
- Le attuali circostanze comportano per gli assistiti del Beneficiario gravi disagi tra cui: *i pazienti non possono ricevere visite da parenti e conoscenti e talvolta rischiano di essere isolati dagli affetti più cari e privati del loro supporto durante*



la malattia, considerate le stringenti misure anticontagio che impediscono ai pazienti di portare con se beni ed effetti personali];

- Vodafone si è dimostrata disponibile a fornire al Beneficiario mezzi per permettergli di perseguire la finalità di mettere a disposizione dei pazienti strumenti che gli consentano di entrare in contatto con le loro famiglie.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo di donazione (di seguito “**Accordo**”)

Art. 2 – Oggetto della donazione:

Vodafone, in qualità di proprietario, avente la piena capacità di disporre dei propri beni, dona al Beneficiario i seguenti beni:

15 x IPAD_2018 32GB

(di seguito unitamente “**Beni**”)

Il Donante dichiara che la donazione oggetto del presente Accordo ha un valore di € 362,55 ognuno quanto a IPAD 2018 32GB SP_GREY MR6N2TYA STD UF cadauna per complessivi € 5.438,25 e che pertanto trattasi di donazione di modico valore, ai sensi dell’art. 783 c.c.

Vodafone, dichiara di trasferire, come effettivamente trasferisce, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo il possesso dei Beni al Beneficiario in buono stato ed in ogni caso senza qualsivoglia garanzia in merito al funzionamento degli stessi.

Art. 3 – Destinazione d’uso dei Beni

Il Beneficiario prende atto che condizione essenziale del presente Accordo è che i Beni vengano utilizzati esclusivamente per la Finalità e secondo buona fede.

Art. 4 – Sim

Omissis

Art. 5 – Uso delle Sim

Omissis

Art. 6 – Violazione delle condizioni d’uso dei Beni e/o delle Sim

In caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 che precedono, resta inteso tra le parti che Vodafone non sarà in alcun caso responsabile degli eventuali danni diretti o indiretti e potrà richiedere la restituzione dei Beni e/o delle Sim ovvero



la disabilitazione delle stesse; il tutto oltre al risarcimento del danno.

Art. 7 – Regime fiscale

La presente donazione è una cessione gratuita di beni che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, secondo comma, n. 4 e 10, primo comma, n. 12 del DPR 633\1972, è esente ai fini IVA.

Il cedente consegnerà i beni con DDT che riepilogano i beni donati e che indichino come causale la cessione gratuita e facciano anche riferimento all'art. 10, comma 1, numero 12 del DPR 633\1972.

Il cedente emetterà fatture esenti IVA, con corrispettivo pari a zero per cessione gratuita, menzionando l'art. 10, n. 12 del DPR 633\1972 e citando i DDT di cui sopra.

Il beneficiario dovrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i beni ricevuti corrispondono come natura, qualità e quantità ai dati indicati nel DDT.

Art. 8 - Miscellanea

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 9 – Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dal presente Accordo, foro competente in via esclusiva, e senza possibilità di adire alcun altro foro concorrente, sarà quello di Milano.

Art. 10

Vodafone ha una politica di “zero tolerance to bribery and corruption” ed opera costantemente per assicurare alti standard etici e di trasparenza. Il Beneficiario ed si impegna a ricevere la donazione di cui sopra esclusivamente nei limiti dello statuto e policy interne del Donante senza che le stesse possano essere intese come un tentativo di influenzare negoziazioni o decisioni commerciali. Con la presente donazione, Vodafone, non ha alcuna aspettativa di ritorno o beneficio diretto od indiretto.

Vodafone Italia S.p.A.

Aldo Bisio

Chief Executive Officer Vodafone Italia



Per integrale accettazione del presente Accordo

Il Direttore

U.O.C. Bilancio Patrimonio

e Coordinamento Investimenti

Dott.ssa Anna Gattini
